SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1962

(136ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B » **(1858) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 2376, 2380, 2383
BERTOLI 2380
BRACCESI 2382
CENINI 2382
PARRI 2383
PIOLA, *relatore* 2376
RODA 2380
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2380, 2382

« Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo » **(1859) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2383, 2387, 2388
PIOLA, *relatore* 2384
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2387

« Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare » **(1919)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2388, 2389
PIOLA, *relatore* 2388

La seduta è aperta alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertola, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana

Intervengono i Ministri per la riforma della pubblica Amministrazione Medici e per le finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B » (1858)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B* ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Onorevoli colleghi, è necessario o quanto meno opportuno premettere la ricostruzione storica del sistema di tassazione dei redditi di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B* dal 1864 al 1959, perchè mi sembra che avere dinanzi a sè il quadro dell'evoluzione della legislazione giovi al giudizio del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Con la legge 14 luglio 1864, n. 1831, fu istituita l'imposta sui redditi della ricchezza mobile col sistema del contingente. I redditi erano discriminati in tre categorie:

a) redditi permanenti e redditi di capitali dati a mutuo, da valutarsi e tassarsi per l'intero valore;

b) redditi derivanti insieme dal lavoro e dal capitale, da calcolarsi per 6/8 del loro valore;

c) redditi di lavoro (impieghi, professioni) e redditi in cui non s'incontra nè lavoro nè capitale, da valutarsi e tassarsi per 5/8 del loro valore.

Con decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3033, fu abbandonato il sistema del contingente ed adottato quello di quotità, con l'aliquota dell'8 per cento quando il reddito avesse raggiunto le lire 350 (minimo imponibile elevato a lire 400 — esclusi i redditi derivanti dal solo capitale — con speciale temperamento per i redditi tra 400 e 500 lire, dalla legge 28 maggio 1867, n. 3719).

Con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, l'aliquota fu elevata dall'8 al 12 per cento dal 1871, e, accresciuta di un decimo di guerra, in effetti al 13,20 per cento.

Con la stessa legge fu creata una quarta categoria di redditi (*d*) per gli stipendi, pensioni ed assegni dovuti dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, tassabili per 4/8 del loro valore.

Con la legge 23 giugno 1877, n. 3903, ferma rimanendo l'esenzione dei redditi non superiori alle lire 400, fu temperata l'imposta per quelli non eccedenti le lire 800, in ragione decrescente.

Nel testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, è confermata l'aliquota uniforme del 12 per cento applicata con le riduzioni dei redditi di cui alla legge 14 luglio 1864, n. 1831, e alla legge 11 agosto 1870, n. 5784. Traducendo le riduzioni dei redditi in aliquote differenziate, si ha, per le categorie *A* e *B*:

Categoria *A* aliquota 13,20 per cento;
Categoria *B* aliquota 9,20 per cento.

Il minimo imponibile dei redditi di categoria *B* fu calcolato in lire 533,40 e precisato in tale somma dall'articolo 53 del Regolamento approvato con regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, in applicazione delle norme in proposito contenute nel testo unico numero 4021.

Con la legge 22 luglio 1894, n. 339, l'aliquota, compreso il decimo di cui sopra, fu elevata al 20 per cento.

I redditi della categoria *A* vennero distinti in due sub-categorie: A/I (interessi di capitali mutuati allo Stato, alle Province, ai Comuni, interessi sulle obbligazioni di società aventi per base garanzie o sovvenzioni dello Stato, premi di lotterie) tassabili per intero, e A/II (redditi perpetui, interessi di capitali dati a mutuo civile o commerciale), tassabili per 30/40.

Per le altre categorie i redditi furono trasformati in quarantesimi e tassati, quelli di categoria *B*, per 20/40.

Traducendo le riduzioni dei redditi in aliquote differenziate, si ha, per le categorie *A* e *B*:

Cat. A/I aliquota 20%;
Cat. A/II » 15%;
Cat. B » 10%.

Con decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *F* (*Gazzetta Ufficiale* 16 novembre 1916, n. 269) i coefficienti di riduzione ad imponibile dei redditi furono così variati:

Cat. A/I 40/40 pari all'aliquota 20%;
Cat. A/II 34/40 » » 17%;

Cat. B:

redditi superiori a lire 3.000 e tutti quelli degli enti collettivi 25/40 pari all'aliquota 12,50%;

Cat. B:

redditi inferiori a lire 3.000 20/40 pari all'aliquota 10 %.

Con decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1540 (*Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1917, n. 232) fu sostituito il sistema delle aliquote differenziate a quello della riduzione dei redditi, e stabilite le seguenti aliquote, nelle quali furono conglobati l'addizionale istituita con la legge 12 gennaio 1909, n. 12 (prorogata con legge 28 luglio 1911, n. 842, ed elevata a 5 centesimi con la legge 15 ottobre 1914, n. 1128) e l'aumento del decimo delle aliquote disposto con la legge 16 dicembre 1914, n. 1354.

Cat. A/I e A/II: aliquota 20 %

Cat. B:

reddito fisso a 1.500	aliquota	10 %
» da 1.500,01 a 3.000	»	11,50%
» oltre 3.000 e tutti quelli degli enti collettivi	»	15 %

Il minimo imponibile dei redditi di categoria *B* venne fissato in lire 533,33 e furono concesse detrazioni decrescenti per i redditi compresi tra 533,34 e lire 1066,66.

Col decreto luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1289 (*Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 1918, n. 220) l'aliquota per la categoria *B* è stata modificata come segue:

Cat. B

redditi fino a 1.500	aliquota	10%
» da 1.500,01 a 3.000	»	12%
» da 3.000,01 a 5.000	»	15%
» oltre 5.000 e tutti quelli degli enti collettivi	»	16%

Con regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613 (*Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 1924, n. 247) si hanno le seguenti aliquote:

	dal 1925	dal 1927	dal 1929
Cat. A	24%	22%	20%
Cat. B	18%	16%	14%

Il regio decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1463 (*Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1927, n. 192) fissò l'aliquota del 20 per cento per i redditi di categoria *A* dal 1928, e ridusse alla metà, con effetto dal 1° luglio 1927, l'aliquota di categoria *B* per le affittanze agrarie. Questa riduzione venne soppressa con la legge 17 luglio 1942, n. 885 (*Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1942, n. 196).

Il minimo imponibile dei redditi di categoria *B* fu stabilito in lire 2.000, con detrazioni decrescenti per i redditi tra 2.000 e 2.500 (per il biennio 1927-28, era stato fissato un minimo imponibile di lire 1.000 col regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643 - *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1926, n. 227).

Dal 1° gennaio 1944 le aliquote furono elevate a:

Cat. *A*	aliquota	24%
Cat. *B*	»	18%

(regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205 - *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1943, numero 90).

Dal 1° gennaio 1945:

Cat. *A*	aliquota	30%
Cat. *B*	»	26%

(decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 - *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1944, n. 98, con il quale venne fissato, per la categoria *B*, il minimo imponibile di lire 8.000 con una detrazione del 25 per cento per i redditi non inferiori a lire 10.000, mentre per quelli superiori la esenzione fu limitata alla somma fissa di lire 2.500).

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892 (*Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1947, n. 217) fissò le seguenti aliquote:

Cat. A - 25% per il 1948; 22% dal 1949;

Cat. B - 20% per il biennio 1947-48; 18% dal 1949.

Il minimo imponibile della categoria *B* fu stabilito in lire 36.000 dal 1° gennaio 1947 con detrazioni decrescenti per i redditi compresi fra 36.000 e 150.000.

La legge 11 gennaio 1951, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1951, supplemento numero 25) ferme lasciando le aliquote, ha fissato una quota esente di lire 240.000 per i redditi di categoria *B* delle persone fisiche; concessione successivamente estesa ad altri soggetti (legge 21 maggio 1952, n. 477; legge 5 gennaio 1956, n. 1; testo unico 29 gennaio 1958, n. 645).

Con la legge 21 maggio 1952, n. 477 (*Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1952, n. 120) l'aliquota è stata ridotta alla metà (9 per cento), dal 1° luglio 1952, per i redditi di categoria *B* compresi tra 240.000 e 960.000. Sono escluse dal beneficio le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni.

Con la legge 27 maggio 1959, n. 357 (*Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1959, n. 141) l'aliquota dei redditi di categoria *A* è stata elevata al 23 per cento dal 1° luglio 1959 e quella di categoria *B* al 20 per cento per la parte imponibile superiore a lire 4 milioni, pure con decorrenza 1° luglio 1959.

Da questo esame retrospettivo si ricava che i redditi di puro capitale furono sempre tassati con aliquote piuttosto elevate e che non hanno subito nel tempo grandi correzioni, mentre le tassazioni di quelli di capitale e lavoro hanno subìto il contraccolpo delle diverse situazioni economiche, ma non è mai venuta meno la direttiva verso l'attenuazione delle aliquote o l'esenzione per i redditi più bassi.

Il gettito è sempre stato in evoluzione attiva, dal 1864 ad oggi, sia per i redditi di categoria *A* sia per quelli di categoria *B*, salvo per questi ultimi nell'esercizio 1952-53 a causa dei noti avvenimenti internazionali.

I gettiti e le variazioni in percentuali per i singoli esercizi finanziari dal 1946 al 1961, sono i seguenti:

IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE

Categorie A e B - Gettito dei ruoli posti in riscossione dal 1945 in poi:

ANNO O ESERCIZIO FINANZIARIO	CATEGORIA A		CATEGORIA B	
	GETTITO (in milioni)	Variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente	GETTITO (in milioni)	Variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente
1945	772	—	3.754	—
1946	1.047	+ 35,62 %	10.516	+ 180,13 %
1947	1.220	+ 16,52 %	26.049	+ 147,71 %
1948	1.421	+ 16,75 %	40.419	+ 55,16 %
1949	2.121	+ 49,26 %	67.729	+ 68,80 %
1950	3.097	+ 46,02 %	91.845	+ 35,60 %
1951	4.392	+ 41,81 %	108.427	+ 18,05 %
1952-53	5.925	+ 34,90 %	95.394	— 12,02 %
1953-54	7.056	+ 19,08 %	120.080	+ 25,88 %
1954-55	9.748	+ 38,15 %	146.006	+ 21,59 %
1955-56	18.027	+ 84,93 %	162.179	+ 11,08 %
1956-57	24.234	+ 34,43 %	181.348	+ 11,82 %
1957-58	28.408	+ 17,33 %	197.462	+ 8,89 %
1958-59	34.739	+ 22,28 %	214.105	+ 8,43 %
1960	48.239	+ 38,86 %	241.884	+ 12,97 %
1961	55.247	+ 14,53 %	275.867	+ 14,05 %

Allo stato attuale, dunque, i redditi di categoria *A* sono tassati con l'aliquota del 23 per cento; per quelli di categoria *B*: sulle prime 720.000 di imponibile l'aliquota è del 9 per cento per le persone fisiche, le società *non costituite* in forma di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, e per le cooperative comunque costituite; sale al 18 per cento nella fascia ulteriore di reddito fino a 4 milioni per gli stessi soggetti; e anche per le prime 720.000, se il reddito è prodotto da società di capitale; eccedendosi i 4 milioni suddetti l'aliquota è del 20 per cento.

Il Governo ritiene che questa progressività debba essere accentuata e propone di applicare sulla parte di reddito di categoria *B* che eccede i 10 milioni l'aliquota del 22 per cento; sulla parte di reddito che eccede i 50 milioni il 23 per cento, e per l'ulteriore quota che eccede i cento milioni il 24 per cento.

In correlazione propone l'aumento dal 23 al 26 per cento dell'aliquota per i redditi di categoria *A*.

Per la categoria *A* si può prevedere con sufficiente sicurezza che una maggiorazione di tre punti (dal 23 al 26 per cento) potrà determinare un maggiore reddito di miliardi 6,6 calcolato sulla base di 220 miliardi.

Per la categoria *B* la base imponibile di partenza è di 1.300 miliardi. I calcoli del gettito sono da ritenersi approssimativi e fondati su uno scaglionamento del volume imponibile come segue:

volume compreso fra i 10 e i 50 milioni, base 250 miliardi — aumento del 2 per cento: miliardi 5;

volume compreso fra i 50 e i 100 milioni, miliardi 150, aumento del 3 per cento: miliardi 4,5; volume oltre i 100 milioni — miliardi 450 — aumento 4 per cento: miliardi 18: totale miliardi 27,5. Aggiungendo il maggior gettito dell'imposta sui redditi di categoria *A* si presume di giungere a miliardi 34,100 milioni. La differenza tra la base imponibile di partenza 1.300 miliardi e 850 (250+150+450) è riferita ai redditi inferiori a 10 milioni.

Il disegno di legge stabilisce che le nuove maggiorazioni abbiano effetto dal 1° gennaio 1962 e cioè effetto retroattivo.

Ritengo di dover richiamare su questa grave disposizione la particolare attenzione della Commissione. A mio giudizio, in un sistema tributario armonico, l'imposta non solo deve essere rispondente alla capacità contributiva e tale da non mortificare l'iniziativa e quindi la produttività dei redditi, ma possedere quella stabilità, che offra al contribuente sicurezza di calcoli e di previsioni. La retroattività, anche se in materia non penale non è incostituzionale, turba inevitabilmente quell'armonia a cui si è fatto cenno e un tale turbamento incide negativamente sulla produzione dei redditi e correlativamente sui gettiti tributari.

Io comprendo che il Ministro potrà dirci: ho presentato il disegno di legge il 24 dicembre 1961 e cioè prima dell'inizio della data di applicazione del disegno di legge stesso; però è evidente che il signor Ministro ben poteva prevedere che il disegno di legge presentato alla Presidenza il 24 dicembre 1961 non avrebbe potuto avere l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento se non in un periodo successivo, calcolato — *grosso modo* — in sei mesi.

Questa questione mi preoccupa fortemente, e l'ho detto anche all'onorevole Presidente del Consiglio nell'ultima riunione del nostro Gruppo parlamentare.

Sento, pertanto, il dovere di esprimere il mio pensiero personale, richiamando l'attenzione della Commissione su questo punto che mi pare essenziale per un sistema tributario moderno, un sistema tributario *equo*, un sistema tributario che non porti degli squilibri, specialmente in un momento in cui si aggraverà il carico tributario. Già quest'anno la scossa è stata forte e le cartelle delle Esattorie sono tali che sconvolgono i piani che gli operatori economici avevano fatto, perchè vi è addirittura un dieci per cento in più, poichè un cinque per cento riguarda il 1961, e un altro cinque per cento riguarda addirittura — è ciò che noi abbiamo approvato, e abbiamo fatto male — condizioni che concernono anche imposte che vengono in riscossione quest'anno, ma pos-

sono riferirsi anche a redditi degli anni 1958, 1959 o 1960.

Quindi io penso che la Commissione debba rendersi conto dell'importanza di questo problema e fare pressioni presso il Governo perchè questi inconvenienti derivanti da leggi retroattive non si verifichino più, e specialmente in un momento in cui il carico fiscale dovrà essere maggiormente oneroso per tutti i cittadini, in vista della realizzazione di vasti programmi che saranno intrapresi.

Ritengo che la Commissione possa approvare l'articolo 1 perchè mi pare che l'accentuazione progressiva risponda ai concetti stabiliti dalla Costituzione. Per parte mia, mi asterrò dal votare l'articolo che riguarda la retroattività, se per avventura la Commissione ritenesse di volerlo approvare.

B E R T O L I . Desidero far presente che il senatore Fortunati, che si trova in questo momento impegnato presso la Commissione difesa, aveva espresso il desiderio di essere presente alla discussione di questo disegno di legge.

Pregherei quindi il Presidente, ove fosse possibile, di voler rinviare la discussione affinchè anche il senatore Fortunati possa parteciparvi.

R O D A . Io vorrei fare una proposta integrativa che mi sembra congeniale: poichè il senatore Piola è anche incaricato di fare la relazione sul disegno di legge concernente la variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, e poichè siamo sempre sul terreno delle imposte dirette, sarebbe bene che egli riferisse anche su questo argomento in modo che possiamo avere una visione di insieme.

P R E S I D E N T E . Prima di parlare della imposta complementare sarà bene ascoltare le dichiarazioni del Ministro in merito al disegno di legge in discussione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ringrazio innanzi tutto il senatore Piola della relazione che ha fatto, che mi sembra chiara e completa. Avrei avuto anche piacere di sentire quello che eventualmente avrebbe detto il senatore Fortunati.

Debbo dire che su questo disegno di legge certamente sono state fatte delle critiche, e quindi le anticipo, pensando che queste critiche siano anche quelle che verranno mosse dal senatore Fortunati. Quelle da me sentite sono di tre tipi.

La prima è critica di natura teorica: si dice che l'imposta di ricchezza mobile sul reddito non dovrebbe avere carattere di progressività. Se la progressività si vuole, questa dovrebbe essere portata non sulla ricchezza mobile ma sulla complementare.

La seconda critica che ho sentita è stata quella che la politica dell'aumento delle aliquote è senza dubbio una politica contraria a quella che, fino a un certo punto, è stata svolta dal Ministro delle finanze, politica per la riduzione delle aliquote e propaganda, invece, per migliori denunce e migliori accertamenti.

La terza critica è quella che qui ha fatto molto benevolmente e degnamente il senatore Piola nei riguardi della presunta retroattività della legge. Possibilmente vorrei rispondere su tutti e tre i punti, anche perchè in tal modo il senatore Fortunati potrà essere edotto del punto di vista del Governo.

Primo punto: la questione della progressività delle aliquote dell'imposta di richezza mobile sui redditi È esatto che finora è stato seguito il principio che l'imposta sui redditi dovrebbe essere portata in aliquota fissa, mentre dovrebbe essere soggetta ad accentuazione progressiva l'imposta personale globale che è la complementare. Però a questo principio già da tempo sono state apportate tre eccezioni, a cui ha accennato il senatore Piola.

La prima è stata quella del cosiddetto abbattimento della base per cui nei redditi minori si ha un'incidenza minore, perchè la zona di abbattimento influisce a ridurla. La seconda è stata portata dallo scaglionamento dell'imposta di ricchezza mobile, perchè l'imposta di ricchezza mobile adesso è applicata con una certa progressività. La terza eccezione è stata portata alle categorie *C*1 e *C*2, per cui fino a un certo limite l'aliquota

viene ridotta a metà, e da un certo reddito in su si applica l'aliquota intera.

Qualche altra eccezione è inoltre stata fatta, ma sostanzialmente le fondamentali erano queste. Quindi noi ci troviamo già con un tributo nel quale il concetto dell'incidenza è progressivo. Va anche tenuto conto che nel nostro regime fiscale l'imposta complementare non colpisce i redditi degli enti collettivi e delle società. L'imposta sulle società è un'imposta ad aliquota fissa e il sistema di determinazione dell'imponibile è tale per cui applicare un concetto di progressività sarebbe per lo meno tecnicamente difficile.

Va inoltre osservato che — se anche noi, allo stato attuale, siamo in una fase di evoluzione nell'organizzazione degli uffici per arrivare ad avere una sempre maggiore aderenza con la realtà — mentre nei redditi che sono di più comune percezione le questioni che insorgono, data la modesta entità delle differenze in contestazione, vengono facilmente risolte, in modo che spesso si effettua tra il contribuente e il fisco una specie di trattativa e si arriva sempre a degli arrotondamenti, quando si tratta di redditi al di sopra dei cento milioni è difficile arrivare, con un'organizzazione molto complessa, ad avere un'esatta percezione dell'imponibile.

Ecco perchè, mentre si ha l'impressione che sul reddito del modesto commerciante, del modesto industriale sia facile ottenere una certa precisione, sul reddito di grandi imprese, dei grossi contribuenti, è molto più difficile fare accertamenti precisi.

Questi motivi, in parte storici, e in parte tecnici, hanno incidenza sulle possibilità di controllo.

Per quello che riguarda i princìpi informatori della riforma Vanoni, devo dire — ed è quello che dirò molto più ampiamente quando discuteremo dei bilanci — che mentre non è vero quello che si dice, che cioè il compianto Ministro Vanoni veramente si aspettasse che dalla riduzione delle aliquote si avesse come conseguenza che addirittura i contribuenti dicessero la verità, è certo, invece, che egli aveva presente la finalità di rendere le aliquote più sopportabili in modo che i contribuenti fossero più facilmente portati a dire la verità. Sono due concetti diversi; perchè altro è pensare che il contribuente si senta così fiducioso verso l'Amministrazione al punto di dire: io dico la verità perchè l'Amministrazione è buona con me (e questo credo che nessuno l'abbia mai pensato), altro è dire, invece, che se le aliquote sono più sopportabili il contribuente più facilmente dice la verità.

In questo caso, poichè noi lavoriamo sempre su terreni dove effettivamente la sopportabilità è sempre notevole perchè si tiene conto di quello che resta al contribuente, oltrechè di quello che esso paga, effettivamente possiamo dire che siamo ancora nei limiti della sopportabilità. Ma c'è anche un'altra ragione: che fino a che gli uffici non saranno attrezzati — e noi lottiamo tutti i giorni per ottenere che si attrezzino — non potranno avere una conoscenza diretta e precisa non soltanto dei dati che derivano dalle denunce, ma anche di una serie di elementi che debbono venire acquisiti. Per forza di cose i nostri uffici sono portati costantemente a discutere, per modo che la base della denuncia ha il solo significato di portare il contribuente a compiere ogni anno un pochino della ... salita, dandogli una mano e aiutandolo a farla. Devo dire ancora che, nonostante tutta la nostra esperienza e nonostante quello che si è visto effettuare negli ultimi anni, cioè un aumento progressivo delle aliquote e un aumento degli accertamenti, noi ci troviamo però costantemente davanti a dei reinvestimenti di un'enorme portata i quali ci dicono che ancora siamo lontani dalla realtà di un accertamento che corrisponda al reddito reale.

Bisogna dunque accettare la realtà così come è, pur ritenendo che si potrà arrivare in futuro anche ad una riduzione delle aliquote quando l'Amministrazione sarà meccanicamente attrezzata come stiamo con difficoltà enormi — per mancanza di fondi — cercando di fare; quest'anno stiamo cercando di meccanizzare solamente le province di Roma e di Latina e da mesi attendiamo i mezzi, i fondi necessari dal Tesoro per poter fare questi lavori, pur appoggiandoci a centri meccanografici dell'Esattoria, perchè il Tesoro, preso com'è dall'assillo di cento e cen-

to impegni, qualche volta — e non per cattiva volontà ma perchè gli è impossibile — ci nega i mezzi che sarebbero più redditizi e che sarebbero — aggiungo — i meglio spesi, anche per concedere l'aumento della retribuzione agli impiegati delle finanze. Abbiamo quindi dovuto affrontare grandi difficoltà, e non siamo ancora arrivati a far approvare i nuovi organici, e veramente non possiamo più andare avanti. D'altra parte, come ho detto, le difficoltà del Tesoro sono tali che noi riteniamo sia necessario quanto meno prendere atto della situazione così com'è e pazientare ancora.

Detto questo nei riguardi della categoria *B*, nei riguardi della categoria *A* la situazione è puramente consequenziale. Si sa che se l'aliquota della categoria *A* non è portata almeno un pochino al di sopra della *B*, ci si troverà nell'impossibilità di agevolare la categoria *B*.

Resta la questione della retroattività: siccome il Governo, per quanto abbia la voglia ed il desiderio di perseguire il contribuente, non è spinto dalla volontà malsana di rovinare i suoi ... migliori clienti, il Ministro delle finanze è portato a queste dolorose posizioni in quanto spinto, tirato per la giacca dal suo collega del Tesoro, che gli domanda perentoriamente dei mezzi. E credo che questo sia abbastanza noto tanto che è stato accusato il Ministro delle finanze di ... avere le unghie lunghe, di grattare il fondo del barile, perchè di fronte alle pressioni e alle richieste del Tesoro è costretto a cercare e trovare i mezzi per fronteggiare le continue necessità di finanziamenti.

Questo è pur un doloroso fenomeno, ma è un fenomeno che si sviluppa — e va detto chiaramente — in quanto in Italia abbiamo due altri fenomeni che si sviluppano: il primo fenomeno è quello dell'evolversi di uno stato di benessere, se così si può chiamare, dello stato generale della popolazione, per cui mentre cresce il reddito lordo cresce anche, e per fortuna, anche il tenore di vita della popolazione, ma vi sono tutt'ora degli squilibri e quindi bisogna aspettare che il tenore di vita si sia stabilizzato per poter ottenere che il complesso dei tributi risponda a questa situazione. Il secondo fenomeno riguarda una situazione ancora più grave ed è che tutte le industrie nuove o finte nuove sono ormai esenti dalle imposte, poichè le zone depresse sono arrivate fino alle porte di Milano e credo che ormai tolte Milano, Torino, Genova e qualche altro Comune al di sopra dei 20 mila abitanti, tutti gli altri abbiano ottenuto delle agevolazioni od esenzioni fiscali...

C E N I N I . Anche i Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, quando non si trovino in montagna . . .

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Noi eravamo qualche anno fa al 75 per cento dei comuni che erano tutti, esattamente tutti, depressi: tra comuni montani, comuni circondati da comuni montani, comuni dichiarati zone depresse, comuni che sono depressi perchè sono senza industrie, comuni che hanno poco gettito agricolo, noi siamo arrivati — nonostante le resistenze del Ministero delle finanze — alla dichiarazione totale di zona depressa per quasi tutti i comuni italiani, eccetto i Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti!

Con ciò è stato facilissimo alle industrie di trasformarsi e di trasferirsi dal centro dove prima lavoravano al centro dichiarato zona depressa.

B R A C C E S I . Lo sviluppo economico è in proporzione allo sviluppo fiscale. . .

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. È vero: quando però tutte le industrie nuove — e che cosa significhi azienda ed industria nuova lo si è visto nel Mezzogiorno — sono esenti da imposte per dieci anni, non si può dire al Ministro delle finanze che il reddito imponibile è aumentato di tanto e quindi anche il gettito deve essere aumentato di tanto. In tal modo mi mettono definitivamente k.o. sperando che i miei successori possano colpire le industrie che intanto non saranno più. . . nuove.

In questa situazione, che è purtroppo reale, naturalmente bisogna tener conto di quelle che invece sono le esigenze che premono ed in questo caso le esigenze sono quelle del

personale, esigenze che non possiamo trascurare e sottovalutare. E debbo dire anche un'altra cosa — e non la dico soltanto al mio collega del Tesoro — e cioè che in tema di personale siamo passati e stiamo passando da una situazione in cui il personale affluiva costantemente ad una situazione del tutto opposta; ora vi è abbondanza di offerta e scarsezza di domande di lavoro e viceversa allora si aveva abbondanza di personale a disposizione e scarsità di posti. La situazione si è dunque capovolta, per cui se noi non riusciamo entro un periodo di tempo relativamente breve — che può andare al massimo dai 4 ai 5 anni — a portare il livello del personale ad un determinato numero che corrisponda alle necessità, noi ci troveremo addirittura senza burocrazia. Ed allora, anche quando il Ministro del tesoro vi domanderà di provvedere a quegli aumenti di stipendio che sono stati richiesti e disposti, non dovete pensare che quegli aumenti siano i definitivi, ma rappresentano soltanto un gradino per raggiungere il livello degli stipendi pagati nelle industrie private; altrimenti avremo una scrematura nel personale dello Stato e sarà inutile cercare un tecnico od un elemento specializzato che venga alle dipendenze dello Stato in quanto andrà certamente presso un'azienda che lo compensa più adeguatamente.

E torniamo all'argomento della retroattività. Data la necessità di provvedere agli aumenti per il personale, naturalmente bisogna provvedere contemporaneamente ad acquisire i gettiti corrispondenti e si è cercato di far coincidere l'aumento della spesa con l'aumento dell'entrata: con un conforto, in questo caso unico conforto, e cioè che siccome il reddito derivante dal 1962 sarà naturalmente denunciato nel 1963, sostanzialmente non si ha una retroattività effettiva, ma una retroattività formale, perchè il contribuente soltanto nel 1963 denuncerà il reddito che ha ottenuto nel 1962 e soltanto nel secondo semestre del 1963 comincerà a pagare sul reddito reale con un vantaggio corrispondente alla lieve diminuzione del valore della moneta che si è verificato e sempre continua a verificarsi anche proprio per il rapporto tra bene circolante e mezzi di pagamento. Ecco perchè non ci pareva, nel proporre la decorrenza contemporanea dei provvedimenti di entrata e di spesa, di violare questa volta — e nemmeno, per la verità, le altre volte — i sacri principi fondamentali cui si è riferito il senatore Piola. Naturalmente non voglio e non vorrei forzare la coscienza del senatore Piola, che ha dichiarato di volersi astenere dal votare l'articolo 3 concernente appunto la decorrenza. Io del resto non ho difficoltà a che la decorrenza del provvedimento parta dal 1° luglio, ma bisogna che in qualche maniera si riescano a reperire i fondi necessari: quello che a noi importa è far coincidere l'entità della spesa con quella dell'entrata.

Detto questo, mi sembra di aver dato tutti i chiarimenti che potevo darvi in tutta e assoluta sincerità. Naturalmente vi devo dire anche che l'articolo 81 ha le sue esigenze. Vorrei dire al senatore Parri, che una volta mi ha scritto chiedendomi, con riferimento alla complementare, perchè non toccavo anche le imposte dirette, che questa volta ho mantenuto la promessa.

P A R R I . Il Ministro mi aveva fatto la stessa promessa anche per le imposte di ricchezza mobile di categoria A e B: sono d'accordo sia per l'una che per l'altra.

P R E S I D E N T E . Aderendo al desiderio manifestato da alcuni componenti della Commissione di rinviare il prosieguo della discussione sul disegno di legge in esame, propongo senz'altro che il seguito della discussione stessa sia rinviato a mercoledì prossimo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo » (1859)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazione della scala delle aliquote dell'impo-

sta complementare progressiva sul reddito complessivo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Onorevoli colleghi, ritengo opportuno, prima di addentrarmi nell'esame del contenuto del disegno di legge, fare un quadro retrospettivo della legislazione in materia di imposta complementare, a che si abbiano presenti tutti quegli elementi che l'evolversi della legislazione può offrire per un giudizio sulla proposta governativa.

Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, (*Gazzetta ufficiale* 26 gennaio 1924, n. 22) istituì, con effetto dal 1° gennaio 1925, la imposta complementare, che venne applicata con la seguente progressione di aliquote:

redditi	di	lire	3.000	aliquota	1,00 %
»	»	»	5.000	»	1,22 %
»	»	»	10.000	»	1,61 %
»	»	»	20.000	»	2,12 %
»	»	»	50.000	»	3,05 %
»	»	»	100.000	»	4,01 %
»	»	»	200.000	»	5,28 %
»	»	»	500.000	»	7,00 %
»	»	»	1.000.000 e oltre	aliquota	10,00 %

Le aliquote applicabili ai redditi intermedi furono sviluppate nella tabella annessa al regio decreto 29 febbraio 1925, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1925, n. 51.

Il minimo imponibile venne fissato in lire 6.000 e fu concessa la detrazione di un ventesimo del reddito per ciascun componente della famiglia a carico, con un massimo di lire 3.000 a persona.

Con la legge 25 giugno 1940, n. 800 (*Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1940, n. 164) fu istituita un'addizionale straordinaria all'imposta complementare da applicarsi con le seguenti aliquote a decorrere dal 1° luglio 1940:

25 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da lire 10.000 a lire 30.000;

50 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da lire 30.000,01 a lire 174.000;

75 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da lire 174.000,01 a lire 485.000;

100 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi superiori a lire 485.000.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1944, supplemento al n. 98), la scala delle aliquote venne notevolmente modificata, secondo la nuova tabella allegata al decreto stesso, dalla quale si desume la nuova progressione:

aliquota del	2 %	sui redditi di lire	12.000
aliquota del	5 %	sui redditi di lire	72.000
aliquota del	10 %	sui redditi di lire	200.000
aliquota del	25 %	sui redditi di lire	1.000.000
aliquota del	50 %	sui redditi di lire	6.540.000
aliquota del	60 %	sui redditi di lire	14.220.000
aliquota del	70 %	sui redditti di lire	34.880.000
aliquota del	75 %	sui redditi di lire	60.000.000 ed oltre

Il minimo imponibile venne fissato in lire 12.000 annue, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia, ammesse nella misura massima di lire 6.000 a persona.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 87 (*Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1946, supplemento al n. 207) fu elevato il minimo imponibile a lire 60.000 e le detrazioni per carichi di famiglia furono fissate nell'importo massimo di lire 10.000 per persona a carico. Le aliquote dell'imposta subirono delle variazioni per i redditi fino a 10.000.000, restando immutate per i redditi superiori. La nuova progressione fu sviluppata nella tabella annessa al decreto, dalla quale si rilevano i seguenti dati:

aliquota del	2 %	sui redditi di lire	60.000	
aliquota del	5 %	sui redditi di lire	245.000	
aliquota del	10 %	sui redditi di lire	710.000	
aliquota del	25 %	sui redditi di lire	2.920.000	
aliquota del	50 %	sui redditi di lire	8.490.000	
aliquota del	60 %	sui redditi di lire	14.220.000	
aliquota del	70 %	sui redditi di lire	34.880.000	
aliquota del	75 %	sui redditi di lire	60.000.000	ed oltre

A decorrere dal 1° gennaio 1950 fu concessa, con la legge 11 gennaio 1951, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1951, supplemento al n. 25), una franchigia di lire 240.000 sul reddito complessivo e venne riconosciuta una detrazione — in misura fissa — di lire 50.000 per ogni componente della famiglia a carico, compresa la moglie. Le aliquote furono variate secondo una nuova scala di progressione, quale risulta dall'articolo 17 della legge stessa:

redditi di lire	240.000	aliquota	2,00 %
» » »	500.000	»	2,50 %
» » »	1.000.000	»	3,17 %
» » »	2.000.000	»	4,12 %
» » »	3.000.000	»	4,85 %
» » »	4.000.000	»	5,46 %
» » »	5.000.000	»	6 %
» » »	6.000.000	»	6,49 %
» » »	7.000.000	»	6,93 %
» » »	8.000.000	»	7,35 %
» » »	9.000.000	»	7,74 %
» » »	10.000.000	»	8,11 %
» » »	20.000.000	»	11,08 %
» » »	30.000.000	»	13,34 %
» » »	40.000.000	»	15,25 %
» » »	50.000.000	»	16,92 %
» » »	70.000.000	»	19,81 %

redditi	di	lire	90.000.000	aliquota	22,29%
»	»	»	100.000.000	»	23,43 %
»	»	»	150.000.000	»	28,37 %
»	»	»	200.000.000	»	32,49 %
»	»	»	250.000.000	»	36,10 %
»	»	»	300.000.000	»	39,34 %
»	»	»	400.000.000	»	45,04 %
»	»	»	500.000.000 ed oltre	»	50 %

Le aliquote applicabili ai redditi intermedi furono sviluppate nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1951, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1951, supplemento al n. 40).

Con la legge 21 maggio 1952, n. 477 (*Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1952, n. 120), ferma restando la franchigia di lire 240.000, venne fissato un minimo imponibile di lire 480.000, elevato a lire 540.000 con la legge 5 gennaio 1956, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 1956, n. 6) e, da ultimo, a lire 720.000 con la legge 28 maggio 1959, n. 361 (*Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1959, n. 141).

È inoltre utile avere presente il gettito dell'imposta complementare per esercizi finanziari da quello del 1945-46 a quello 1960-1961. Essi sono stati desunti dai rendiconti generali compilati dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esercizio finanziario	GETTITO (*dati in milioni*)	Variazione percentuale in più o in meno rispetto all'esercizio precedente
1945-46	2.207	—
1946-47	5.079	+ 130,13 %
1947-48	10.670	+ 110,08 %
1948-49	17.770	+ 66,54 %
1949-50	26.560	+ 49,46 %
1950-51	23.689	— 11,80 %
1951-52	36.652	+ 54,72 %
1952-53	25.911	— 29,30 %
1953-54	29.616	+ 14,30 %
1954,55	36.480	+ 23,18 %
1955-56	42.196	+ 15,67 %
1956-57	47.835	+ 13,36 %
1957-58	56.317	+ 17,73 %
1958-59	66.940	+ 18,86 %
1959-60	71.161	+ 6,30 %
1960-61	78.101	+ 9,75 %

Dalla ricostruzione storica e dall'elenco dei gettiti dal 1945 al 1961, si possono desumere i seguenti punti:

1) che di volta in volta il Parlamento ha aumentato il minimo imponibile, la franchigia e la detrazione per carichi di famiglia, onde rendere più sopportabile l'onere del tributo per i redditi minimi e quelli medi.

È una direttiva alla quale non si è mai venuti meno;

2) che dal 1° gennaio 1950 le aliquote di tassazione furono notevolmente ridotte, congegnandosi le tabelle in modo da arrivare al 50 per cento dei tributi per i redditi imponibili oltre 500 milioni, partendo da un 2 per cento su un'imponibile minimo di 240 mila lire;

3) che il gettito ha sempre avuto un incremento, salvo negli esercizi 1950-51 e 1952-53;

4) che nel decennio 1951-1961 esso è raddoppiato.

Il Governo ritiene che la tabella di progressione oggi in vigore non risponda se non parzialmente al principio costituzionale sancito dall'articolo 53 della nostra Carta, e che pertanto sia opportuno attuare una più sana progressività del tributo in relazione alla progressiva espansione del reddito individuale. A tale uopo il disegno di legge propone che — ferme le aliquote attuali fino all'imponibile di tre milioni — si articoli la progressione in altre 16 voci di imponibile, a partire da 4 milioni sino ad arrivare a 500 ed oltre.

Con la scala di aliquote attualmente in vigore, il rendimento dell'imposta è pari a

miliardi 63,5; con la scala delle nuove proposte aliquote, che lascia inalterate le aliquote fino all'imponibile di tre milioni, il rendimento del tributo si eleverebbe, secondo i chiarimenti degli uffici, a 84 miliardi, con un maggior gettito di 20 miliardi.

Ho creduto opportuno acquisire alla Commissione il presumibile gettito che si avrebbe ove rimanessero invariate le aliquote fino all'imponibile di cinque milioni anzichè di tre milioni; tale gettito sarebbe di 81 anziche di 84 miliardi, esso sarebbe cioè di tre miliardi minore di quello previsto dalla legge.

Ho voluto informare la Commissione di questo dato per l'eventualità che la Commissione ritenesse di arrecare un emendamento alla legge, lasciando inalterata la tabella attuale, anzichè fino a tre milioni, a cinque milioni. Così la Commissione sa che, se per avventura fosse proposto un emendamento del genere, la perdita del gettito tributario sarebbe di tre miliardi.

L'articolo 1 contiene la tabella con l'indicazione della formula matematica base e la delega al Ministro delle finanze a promuovere un decreto presidenziale recante le aliquote per i redditi intermedi.

L'articolo 2 dà al disegno di legge la retroattività al 1° gennaio 1962.

Come ho già dichiarato per il disegno di legge n. 1868, precedentemente discusso, per ragioni di principio, che fanno capo all'equità tributaria, mi asterrò dal votare questa disposizione.

Aggiungo che le osservazioni del Ministro, indubbiamente molto abili ed anche interessanti, non hanno toccato, a mio avviso, il problema nel suo complesso. Ho compreso peraltro che il Ministro concorda con me nel ritenere che, se il punto di partenza del tributo venisse fatto coincidere con il punto di partenza delle spese, il principio della irretroattività dovrebbe essere approvato, dovrebbe, cioè, essere considerato come non tangibile. Ed io mi auguro che nel provvedimento si faccia coincidere la decorrenza del tributo con la decorrenza delle spese. Il Parlamento deve avere questo coraggio! È un coraggio che provocherà delle presumibili reazioni, specialmente per quel che riguarda spese in relazione al personale; ma anche il personale va educato a considerare l'incidenza che sul mondo economico e sul valore della nostra moneta può avere la corresponzione tutto in una volta dei cosiddetti arretrati, che poi si buttano subito sul mercato e possono anche, se il settore è molto largo, turbare l'andamento dei prezzi, e dicendo turbare l'andamento dei prezzi intendo riferirmi al potere d'acquisto della moneta.

Ringrazio pertanto il Ministro per le sue abilissime, interessantissime osservazioni, ma rimango nel mio concetto che il principio della non retroattività dell'imposizione del tributo non dovrebbe essere toccato.

Il mio compito di relatore, salvo le eventuali osservazioni della Commissione, è terminato

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Piola della sua esposizione e do la parola al Ministro Trabucchi.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il Ministro poco ha da dire su questo disegno di legge, se non ricordare le osservazioni che sono gia state fatte sull'argomento della progressività. Il discorso qui diventa ancora più facile, se si tiene presente che negli Stati piu evoluti la progressività dell'imposta personale arriva ad aliquote ben più alte di quelle del nostro Paese. Peraltro, il punto di arrivo delle aliquote va posto in relazione con l'aumento del reddito globale e col formarsi di redditi particolarmente consistenti, cosa che implica naturalmente la possibilità di un aumento, anzi il dovere di un aumento della progressività della imposta. Infatti, fino a che i redditi non superavano, ad esempio, i cento milioni, perchè lo sviluppo economico dell'Italia era meno elevato, l'aliquota della complementare doveva naturalmente fermarsi ad un certo livello. Oggi che i redditi sono notevolmente aumentati in conseguenza del maggiore sviluppo economico generale, bisogna concepire una progressività della imposta più rispondente alle nuove esigenze.

Per quel che riguarda l'eventualità prospettata dal senatore Piola, di lasciare inalterate le aliquote di cui alla tabella fino ai redditi di 5 milioni anzichè fino ai redditi

di 3 milioni, mi riservo di studiare quali potrebbero essere le conseguenze di tale proposta.

Desidero ora far osservare che, circa l'imposta relativa all'agricoltura, si è provveduto con decreto ministeriale, perchè solo così era possibile provvedere. Si tratta di una modifica notevole: il coefficiente 3, che da tempo ormai era noto come il coefficiente per il quale si moltiplicava il reddito catastale per avere il reddito relativo alla complementare, e stato portato a 2,50, con una riduzione, cioè corrispondente ad un sesto. Il reddito degli agricoltori viene quindi ad incidere sulla complementae in forma ridotta.

Ho voluto ricordare questo perchè forse ad alcuni era sfuggito.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, propongo che il seguito della discussione del disegno di legge venga rinviato ad altra seduta, per consentire al Ministro un esame più approfondito delle proposte formulate.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare » (1919)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale.

Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione.

P I O L A , *relatore*. Il testo della legge 26 gennaio 1961, n. 29, che ha stabilito interessi moratori sulle somme da corrispondersi all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari, ha dato luogo a qualche incertezza, relativamente al giorno della decorrenza, per quanto riguarda la tassa o l'imposta complementare, allorquando il tributo di tal natura non potè essere accertato nel momento stesso in cui veniva accertato il tributo principale.

Con il disegno di legge in esame si intende eliminare tali perplessità, partendo dal concetto che il tributo complementare, essendo integratore di quello principale, forma con questo un unico corpo.

Questo principio dal punto di vista giuridico e ineccepibile. Tuttavia è ovvio che occorreva distinguere il caso in cui il tributo complementare non fosse stato liquidato per fatto e causa dell'Amministrazione, da quello in cui la mancanza o l'insufficienza di elementi occorrenti per la liquidazione dovesse farsi risalire al contribuente.

L'articolo unico del disegno di legge, applicando tale distinzione come regola generale, fa decorrere gli interessi moratori sulle somme da corrispondersi all'Erario per i tributi in esame, non liquidati insieme a quelli principali per insufficienza o mancanza degli elementi necessari, dallo stesso giorno in cui per essere sorto il rapporto tributario è dovuto il tributo principale, ma nel caso in cui la mancata liquidazione non può farsi risalire al contribuente, gli interessi

sono fatti decorrere dal giorno della liquidazione del tributo complementare.

Il vostro relatore non si nasconde che la norma darà luogo a molte contestazioni da un lato per la difficoltà di accertare se sussista o meno un fatto imputabile al contribuente, dall'altro per la tendenza dell'Amministrazione a non riconoscere fatti imputabili a se stessa.

Tali difficoltà, peraltro, non incidono sulla necessità della norma, che merita la nostra approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari